

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3081-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE MELONI)

Comunicata alla Presidenza il 19 giugno 1998

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale  
concernente i termini di durata massima delle indagini  
preliminari

**d'iniziativa dei senatori PELLEGRINO e PARDINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1998**

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione ....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame è volto, nel testo originario, a modificare l'articolo 407 del codice di procedura penale ampliando da due a tre anni il termine di durata massima delle indagini preliminari relativamente ad alcuni tra i più gravi atti di terrorismo e di strage verificatisi in Italia dal 1969 al 1984, prima quindi dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1988, n. 447.

Nel dibattito in Commissione sono emerse preoccupazioni e perplessità sull'opportunità di introdurre nel sistema processuale penale una norma, avente una portata generale, finalizzata, invece, ad affrontare situazioni assolutamente contingenti ed occasionali.

La Commissione, pur condividendo l'esigenza di consentire una estensione del termine per il compimento delle indagini preliminari relativamente a gravissimi reati, ed in particolare alle stragi di Brescia e Milano, ha ritenuto di escludere l'introduzione di una disposizione che trovasse collocazione nell'impianto codicistico, seppur tra le norme transitorie.

La stessa Commissione ha quindi ritenuto di approvare, accogliendo le proposte con-

tenute in alcuni emendamenti, una norma autonoma ed a sè stante, avente efficacia temporale ed un contenuto assolutamente limitati ed eccezionali.

Il disegno di legge, nel testo che la Commissione propone all'Assemblea, consente, quindi, la maggiore durata del termine massimo per l'indagine preliminare, sino a tre anni, esclusivamente per i reati di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi in data anteriore all'entrata in vigore del codice di procedura penale, ed i cui procedimenti penali risultino pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Il provvedimento in esame prevede infine l'estensione del termine della durata massima delle indagini preliminari esclusivamente ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, e cioè la complessità delle investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte ad indagine o di persone offese.

Superflui la sottolineatura dell'urgenza del provvedimento e l'auspicio di una sua tempestiva approvazione.

MELONI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

27 maggio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PELLEGRINO  
E PARDINI

**Modifica dell'articolo 407 del codice di  
procedura penale concernente i ter-  
mini di durata massima delle indagini  
preliminari**

Art. 1.

1. All'articolo 407 del codice di procedu-  
ra penale, dopo il comma 2 è inserito il  
seguito:

«2-bis. La durata massima è di tre anni  
nell'ipotesi di cui alla lettera *a*) del comma  
2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui  
alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Durata massima delle indagini prelimina-  
ri riguardanti i delitti di strage commessi  
anteriormente all'entrata in vigore del  
codice di procedura penale**

Art. 1.

1. **Nei procedimenti penali in corso alla  
data di entrata in vigore della presente  
legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli  
articoli 285 e 422 del codice penale, com-  
messi anteriormente alla data di entrata  
in vigore del codice di procedura penale,  
approvato con decreto del Presidente del-  
la Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,  
il termine di durata massima delle inda-  
gini preliminari è di tre anni ove ricorra  
l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma  
2 dell'articolo 407 del codice di procedu-  
ra penale.**





